



TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO

1° Sezione civile

Verbale di udienza

(art. 281 sexies del c.p.c.)

All'udienza del 13.6.2018 innanzi al giudice istruttore dott. G. Rende sono comparsi:
per la parte attrice , l'avv. in sostituzione
dell'avvocato giusta delega verbale;

per la parte convenuta , l'avvocato , in
sostituzione dell'avvocato , giusta delega verbale.

Si procede alla discussione orale della causa.

Il procuratore di parte attrice si richiama alle
argomentazioni in atti e chiede l'accoglimento delle conclusioni già rassegnate e, in
particolare, quelle di cui alla memoria ex art. 183 comma 6 n. 1 del c.p.c..

Il procuratore di parte convenuta S.p.A., a sua volta, si richiama alle
argomentazioni già esposte in atti e alle conclusioni di cui alla comparsa di
costituzione e risposta; deposita inoltre nota spese.

Il Giudice

dato atto, **riserva** la lettura del provvedimento all'esito della Camera di Consiglio che
si terrà al termine dell'odierna udienza.

Il Giudice

dott. Guglielmo Rende

All'esito della Camera di Consiglio, alle ore 18,40, il Giudice **pronuncia** la sentenza
che segue nelle forme di cui all'art. 281 *sexies* del c.p.c..



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO**

1° Sezione Civile

Il giudice designato dott. Guglielmo Rende ha pronunciato ex art. 281
sexies del c.p.c. la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al R.G. n. 17638/2016 tra:



(P. IVA) in persona del titolare
elettivamente domiciliata in Torino alla via presso lo
studio dell'avvocato di Torino nonché
rappresentata e difesa dagli avvocati e
del Foro di Roma

parte attrice

S.p.A.

elettivamente domiciliata in Torino alla via presso
lo studio degli avvocati e del Foro di
Torino rappresentanti e difensori

parte convenuta

OGGETTO: contratti bancari; mutuo ipotecario; usura, anatocismo e tassi di interessi.

CONCLUSIONI:

Parte attrice

“Accertare e dichiarare che il tasso effettivo percentuale degli interessi di mora pattuito e/o applicato nel contratto di mutuo a rogito notaio Ugo Presbitero rep. n. 40.582 per l'importo di euro 100.000,00 sottoscritto dal Sig. nella sua qualità di titolare della ditta

supera il tasso soglia per il periodo di riferimento trimestrale così come indicato dalla Banca d'Italia per conto del Ministero dell'Economia e delle Finanze ai sensi dell'at. 1 e 2 della Legge 108/96 e per l'effetto dichiarare, ex art. 1815 secondo comma del c.c., gratuito il contratto di mutuo suindicato con conseguente obbligo per la

di restituire con le rate a scadere il solo capitale mutuato, senza alcun interesse

- Condannare, altresì, l'istituto di credito “ S.p.a.” in persona del suo legale rappresentante p.t., alla restituzione di tutte le



somme a qualsiasi titolo indebitamente percepite risultanti da usura oggettiva quale corrispettivo del finanziamento con interessi e rivalutazione dalla domanda al saldo, previa compensazione con quanto eventualmente dovuto alla " S.p.a." anche ai sensi dell'art. 1241 e seguenti c.c., o in quell'altra maggiore o minore somma che dovesse risultare nel corso del giudizio anche all'esito dell'espletanda CTU.

- Accertare e dichiarare la liberazione del prestatore di garanzia fideiussoria e di ipoteca del Sig. un'obbligazione futura ex art. 1956 c.c.

- In subordine accertare e dichiarare la nullità e/o come non apposte le clausole contrattuali di rinvio agli usi per la determinazione dei tassi di interesse e di ogni altro prezzo e condizione praticati ovvero tassi, prezzi e condizioni più sfavorevoli alla ex art. 117 TUB e per l'effetto condannare l'istituto di credito al rimborso e/o compensazione di tutti gli interessi indebitamente pagati sulla base del nuovo piano di ammortamento da redigersi con la espletando CTU con il pagamento dei successivi interessi dovuti alla banca nella misura di legge e pari al minimo dei BOT o in quell'altra maggiore o minore somma che dovesse risultare nel corso del giudizio anche all'esito dell'espletanda CTU.

In subordine, accertare e dichiarare, comunque, l'indeterminatezza della clausola degli interessi e l'applicazione di interessi anatocistici al contratto di mutuo sopra indicato rideterminando il nuovo piano di ammortamento sulla base del piano di ammortamento all'italiana (interesse semplice) con il tasso sostitutivo pari al tasso legale e per l'effetto condannare l' istituto di credito " S.p.a." alla restituzione di quanto corrisposto ingiustamente in più dalla quantificato sino alla 105^a rata così come può rilevarsi



nella perizia di parte o in quell'altra maggiore o minore somma che risulterà nel corso dell'istruttoria anche all'esito dell'espletanda CTU oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge.

In via istruttoria si chiede disporsi, ove del caso, CTU contabile econometrica.

Parte convenuta

S.p.A.

"l'Ill.mo Tribunale adito,

ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattese,

in via preliminare

dichiarare la carenza d'interesse ad agire del signor

quale titolare della ditta

in via principale

rigettare le domande tutte formulate da parte attrice in quanto infondate in fatto ed in diritto.

Con vittoria di spese e compensi, oltre rimborso forfettario 15%, C.P.A. ed I.V.A., come per legge".

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

1. L'oggetto del giudizio; le deduzioni e le domande di parte attrice.

La parte attrice ditta _____ ha esposto
e dedotto nell'atto introduttivo del giudizio quanto segue:
- in data 17.10.2006 la ditta individuale attrice _____
ha stipulato con l'istituto creditizio _____ S.p.A., ora
S.p.A., un contratto di mutuo ipotecario a rogito del Notaio
dott. Ugo Presbitero, numero repertorio 40.582, per l'importo di €
100.000,00 (centomila) finalizzato a "Credito Imprese: Investimenti
Immobiliari", da rimborsarsi in 180 mesi dalla decorrenza del piano di
ammortamento, mediante mensilità fisse posticipate, comprensive di quota
capitale ed interessi, da pagarsi senza interruzione;



- a garanzia del capitale mutuato, nonché dei relativi accessori e di tutte le obbligazioni nascenti dal contratto di mutuo ipotecario sottoscritto, il signor _____ quale datore di ipoteca, ha consentito l'iscrizione ipotecaria, per un valore complessivo di € 200.000,00 (duecentomila) sul seguente bene:

"- edificio con destinazione recettiva destinato ad hotel e residence, posto in fabbricato elevato a due piani fuori terra più seminterrato adibito a locale di servizio, sito a _____ con annesso terreno pertinenziale circostante, censito al Catasto Fabbricati al foglio n. 2 mappale 586, sub. 3, piano S1-T-1 cat. D/" R.c. euro 6.664,00, confinante con le particelle n. 95,98,97,545 e 100 foglio 2 del Nuovo Catasto Terreni";

- successivamente il predetto _____ ravvisando anomalie nel predetto contratto di mutuo, ha conferito incarico ad uno specialista allo scopo di sottoporre ad analisi il contratto di mutuo *de quo*, al fine di analizzare le condizioni contrattuali ivi pattuite, con particolare riferimento all'ipotesi di applicazione da parte dell'istituto di credito di interessi usurari ed anatocistici.

In particolare, la Difesa attrice, alla luce delle conclusioni cui è giunto il perito incaricato, svolge tre deduzioni e censure:

1) nel caso in esame, in particolare, si sarebbe riscontrata l'applicazione di tassi usurari, ciò che comporterebbe l'operatività della previsione normativa di cui all'articolo 1815 comma 2 del c.c. con conseguente nullità della pattuizione in punto di tassi di interesse con conseguente diritto alla ripetizione di quanto indebitamente pagato;

2) il TAEG effettivo risulta essere pari al 7,550%, mentre quello indicato in contratto è pari al 7,541%, ciò che comporterebbe, secondo la prospettazione di parte attrice, l'applicazione della previsione normativa di cui all'articolo 117 comma 6 del T.U.B. (secondo cui *"Sono nulle e si*

considerano non apposte le clausole contrattuali di rinvio agli usi per la determinazione dei tassi di interesse e di ogni altro prezzo e condizione praticati nonché quelle che prevedono tassi, prezzi e condizioni più sfavorevoli per i clienti di quelli pubblicizzati”);

3) il piano di ammortamento previsto in contratto contempla un c.d. *ammortamento alla francese*, ciò che comporterebbe la violazione dell'art. 1283 del c.c. che vieta il calcolo e l'applicazione di interessi anatocistici, con conseguente diritto (anche in questo caso) alla ripetizione di quanto indebitamente versato.

Sulla base di tali argomentazioni, la parte attrice ha quindi richiesto l'accoglimento delle domande sopra trascritte.

2. Le tesi della banca convenuta

S.p.A..

La parte convenuta S.p.A., dal canto suo, dopo aver argomentato in fatto e in diritto, ha richiesto l'intergale rigetto delle domande attoree.

A sostegno di tale istanza, parte convenuta ha – fra l'altro – evidenziato quanto segue:

1) le voci indicate dalla parte attrice a sostegno della propria domanda di accertamento della dedotta usura, quali il tasso effettivo di estinzione anticipata (TEEA), il tasso effettivo di mora (TEMO), e il tasso complessivo, non trovano alcun riferimento nella normativa; proprio per tali ragioni le tesi di parte attrice risultano palesemente erranee; la tesi di parte attrice secondo cui al fine del calcolo del tasso di mora si debbono sommare tassi usurari e tassi corrispettivi è inoltre palesemente erronea in quanto *“è del tutto evidente che assumano rilevanza ai fini dell'integrazione degli estremi dell'usura solo quelle prestazioni di natura corrispettiva legate alla fisiologica attuazione del programma negoziale, non essendo possibile estendere l'ambito di applicazione della fattispecie in esame anche alle prestazioni riconducibili a situazioni “patologiche”*



della vita del contratto di mutuo” (v. pag. 10 della comparsa di costituzione e risposta);

2) la parte attrice ha conteggiato nel calcolo del TAEG voci che non concorrono a comporre il costo complessivo dell'operazione di finanziamento; il TAEG indicato in contratto corrisponde pertanto al TAEG effettivo;

3) il piano di ammortamento alla francese è del tutto legittimo e non genera alcun effetto anatocistico: *“È noto che l'ammortamento c.d. alla francese (o progressivo) è un usuale piano di rientro a rate posticipate (pagate al termine di ciascun periodo di maturazione), la cui peculiarità è la rata costante nel tempo, caratterizzata da quote capitali crescenti e quote interessi progressivamente decrescenti: infatti, risultando la rata sempre maggiore degli interessi maturati nel periodo, il debitore paga un importo che andrà in parte a spendere gli interessi e, per la parte residua, rimborserà il capitale finanziato. È quindi evidente che gli interessi non subiscono alcuna capitalizzazione, ovvero <trasformazione> in capitale, produttiva di successivi interessi: in questo senso, pertanto, risultano applicati interessi semplici e non composti. L'eccezione ex art. 1283 c.c. è, quindi, manifestamente infondata in relazione all'ammortamento alla francese, il quale non determina alcuna forma di capitalizzazione degli interessi”* (v. pag. 15 della comparsa di costituzione e risposta).

3. L'istruttoria svolta.

La causa è stata istruita mediante le sole produzioni documentali delle parti.

4. Sul merito della causa.

Le domande di parte attrice non sono fondate e vanno pertanto rigettate.



4.1. Sulla questione dell'asserita usura come dedotta dalla Difesa

attrice.

Parte attrice ritiene che il contratto di mutuo ipotecario stipulato fra le parti contenga una pattuizione di tassi usurari in relazione al tasso di mora ivi previsto nel caso di inadempimento del mutuatario ovvero nell'ipotesi di estinzione anticipata del mutuo.

Ciò comporterebbe, secondo la prospettazione offerta dalla Difesa attrice, l'applicazione dell'articolo 1815 comma 2 del c.c. il quale espressamente prevede quanto segue:

“Se sono convenuti interessi usurari, la clausola è nulla e non sono dovuti interessi usurari”.

Più nel dettaglio, secondo parte attrice, a seguito dell'analisi econometrica da essa commissionata, è stata riscontrata *“la presenza della cosiddetta usura contrattualizzata con conseguente applicabilità del disposto di cui all'art. 1815, comma 2, Cod. Civ.”*.

Per chiarezza espositiva si riporta integralmente la deduzione formulata sul punto dalla Difesa attrice:

“Nel contratto di mutuo a rogito notaio Ugo Presbitero rep. n. 40.582 del 17/10/2006, all'art. 2 vengono stabiliti i termini e le modalità di rimborso e la durata del mutuo viene fissata nel numero di 180 (centottanta) rate.

Gli interessi sono convenuti nella misura dello 0,595% mensile, pari al tasso nominale del 7,15% annuo.

Le prime 3 rate saranno dovute al solo titolo di rimborso degli interessi.

Con decorrenza dal 18 gennaio 2007 l'ammortamento del mutuo avverrà tramite il pagamento di numero 177 rate posticipate, fisse e costanti comprensiva di una quota capitale e una di interessi con periodicità mensile di euro 915,84.

All'art. 3 vengono inoltre pattuiti i c.d. interessi di mora, ovvero ogni somma non pagata dovuta a qualsiasi titolo sulla rata scaduta, e vengono calcolati prendendo in considerazione il TAN vigente per le operazioni di rifinanziamento marginale fissato dalle BCE, che al momento della stipula contrattuale era pari al 4,25%, maggiorato ad un tasso annuo pari al 6,20%.

Per calcolare il Tasso Effettivo di Mora (T.E.M.O) è necessario calcolare l'importo dovuto in euro secondo il tasso di mora applicato all'importo della rata scaduta per i giorni di ritardo e verificare a quanto corrisponda in termini percentuali l'importo così ottenuto sulla quota capitale della rata. Il risultato di tale operazione determina dunque il tasso effettivo di mora.

Per comprendere se l'applicazione del tasso di mora annuo contrattualmente pattuito superi o meno il tasso usura si è proceduto ad applicarlo sull'importo dell'intera rata scaduta, simulando un ritardo del pagamento di 29 giorni

Pertanto, qualora le rate del piano di ammortamento originario fossero sempre pagate in ritardo di 29 giorni, si genererebbe un costo maggiore ed ulteriore, senza incorrere nell'applicazione della penale, producendo così un costo complessivo del finanziamento più alto.

Il risultato genera il valore in euro degli interessi di mora a carico del cliente.

Come si può facilmente evincere dall'analisi econometrica redatta dall' _____, il Tasso Effettivo di Mora, relativamente al contratto in oggetto, calcolato così come in precedenza, risulta essere del 22,89%.

Il tasso di soglia usurario previsto per il quarto trimestre 2006, periodo di stipula dell'atto (di cui alla tabella tassi soglia di usura ex art. 2 L.108/96 per la categoria di mutui a tasso variabile) risulta essere pari a 8,565 punti percentuali.



Pertanto il tasso moratorio concordato nel contratto di mutuo supera di 14,33 punti percentuali il tasso soglia di usura di riferimento risultando, quindi, il mutuo in oggetto in usura contrattuale oggettiva prevista dall'art. 644 comma 3, c.p., sin dalla stipula del rogito.

Ebbene, dalla sussistenza degli elementi costitutivi della fattispecie (ovvero la pattuizione di interessi usurari e cioè superiori al tasso soglia fissato nel momento in cui essi vengono pattuiti o promessi a qualunque titolo, anche moratorio, ed indipendentemente dal loro pagamento), deriva la conversione forzosa del mutuo oneroso usurario in mutuo gratuito.

A tal proposito, come noto, l'art. 1815, comma 2, c.c. stabilisce che <se sono convenuti interessi usurari la clausola è nulla e non sono dovuti interessi>.

Ebbene, nel caso che ci occupa, essendo stati applicati interessi usurari, ne consegue che, il contratto in esame, deve considerarsi, ai sensi dell' art. 1815 comma 2, codice civile, contratto a titolo gratuito e di conseguenza, la clausola relativa alla pattuizione di interessi usurari deve ritenersi nulla.

Pertanto, alla luce di quanto fin qui esposto, è evidente che sussiste in capo a parte attrice l'interesse di vedere accertate in sede giudiziale le condotte illecite poste in essere dalla Banca mutuante, nonché a che sia pronunciata la gratuità del mutuo e dichiarato l'obbligo di restituzione per il futuro delle sole quote di capitale mutate, con conseguente accertamento del diritto di ripetizione di quanto già corrisposto a titolo di interessi e spese illegittimamente addebitate, il tutto pari ad Euro 108.663,06 così come indicato nella CTP oltre interessi legali fino al soddisfo, in quell'altra maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia dal Tribunale adito, eventualmente anche sulla base della espletanda CTU e, ove del caso, previa eventuale compensazione tra le



somme pagate e non dovute, in quanto frutto di una pattuizione illecita, ed il capitale residuo”.

Nella perizia di parte prodotta dall'attrice (v. il doc. n. 1 del fascicolo attoreo) si sostiene, in sostanza, la gratuità del mutuo atteso che:

a) il c.d. Tasso Effettivo di Estinzione Anticipata (TEEA) del mutuo supera il Tasso Soglia d'Usura;

b) il c.d. Tasso complessivo del mutuo (sommatoria di tasso di interesse corrispettivo e tasso di interesse moratorio) supera il tasso soglia d'usura;

c) il c.d. Tasso Effettivo di mora (TEMO) supera il tasso soglia d'usura.

Da tale tesi, la Difesa attrice fa discendere il diritto alla ripetizione di quanto pagato nel corso dello svolgimento del rapporto a titolo di interessi, per un importo pari ad € 51.005,59.

Tanto premesso, va rilevato che il contratto in parola ha avuto un'esecuzione regolare.

La parte attrice ha invero sempre regolarmente pagato le rate del mutuo (pari all'importo costante di € 915,84 cadauna) e, all'atto della citazione, nessun inadempimento contrattuale si è verificato (v. anche quanto affermato dalla parte convenuta a pagina 5 della comparsa di costituzione e risposta).

Dalla documentazione prodotta in atti e dalle deduzioni rassegnate in atti, emerge allora con chiarezza come le domande attoree siano basate - in primo luogo - sulla mera asserzione dell'avvenuta pattuizione di un tasso di mora da qualificarsi come usurario, **in relazione a cause ipotetiche mai verificatesi.**

E' infatti evidente - dalla mera lettura dell'atto di citazione e dalla perizia di parte depositata in atti (v. il doc. n. 1 del fascicolo di parte attrice) - che le domande di parte attrice si fondano in via preminente sul



presupposto non verificatosi dell'intervenuto inadempimento del mutuatario (per mancato tempestivo pagamento delle rate di mutuo) o dell'intervenuta estinzione anticipata del contratto.

Ciò detto, valuta il Tribunale che al fine del calcolo dell'effettiva usurarietà di un tasso (a prescindere dalla sua qualificazione) è necessario che esso sia giuridicamente dovuto per essersi realizzate le condizioni contrattuali cui ne era subordinata l'applicabilità e che abbia avuto un impatto effettivo sul costo del credito.

L'interesse moratorio (e più in generale "*ogni altro onere eventuale*", come ad esempio il *quantum* previsto nel caso di estinzione anticipata del mutuo) entra invero nel calcolo del TEG solo se si sia verificato ritardo nel pagamento della rata (ovvero nel caso in cui si siano verificate le diverse condizioni di contratto cui era subordinata la loro applicabilità).

Ne consegue *a contrario* l'irrilevanza, ai fini della verifica di usurarietà, delle voci di costo, che, sebbene collegate all'erogazione del credito, a ben vedere, siano in realtà:

a) meramente potenziali, perché non dovute per effetto della mera conclusione del contratto, essendo le stesse subordinate al verificarsi di eventi futuri ancora possibili ma concretamente non verificatisi (ne è un esempio tipico proprio l'interesse di mora potenzialmente usurario, ma inapplicabile, perché il debitore non ha mai ritardato nel pagare le rate dovute, ovvero non applicato dalla banca in costanza di rapporto);

b) del tutto irreali, perché non dovute per effetto della mera conclusione del contratto e subordinate al verificarsi di eventi che non si sono verificati, né potranno in seguito verificarsi (ne è un esempio tipico il *quantum* dovuto per il caso di estinzione anticipata del mutuo, o il ritardo nell'adempimento protratto per "*n*" rate di mutuo che in astratto determinerebbe il superamento della soglia, ma che non si è verificato, né potrà mai verificarsi perché la banca ha risolto per inadempimento il



contratto prima della “n” rata; altro esempio tipico di ciò è proprio il c.d. “*worst-case scenario*”, ipotizzato nella perizia di parte posta a fondamento dell’azione qui promossa da parte attrice, ove si effettuano i calcoli per la verifica dell’usura nell’ipotesi non realizzatasi “*del funzionamento patologico del contratto per soli 29 giorni*”).

Dunque, l’astratta previsione di un tasso di mora, ove non applicato in concreto in quella data misura, non può comportare alcuna conseguenza giuridica.

A prescindere da tali considerazioni, va altresì rilevato in via generale come debba comunque affermarsi la non rilevanza dei tassi di mora ai fini della valutazione della sussistenza o meno dell’usura nel contratto di mutuo, atteso che essi hanno la mera funzione di liquidazione preventiva del danno e che una loro ipotetica manifesta eccessività comporta esclusivamente la riduzione ex art. 1384 del c.c. (qui peraltro non invocata), e non già la sanzione prevista dal comma 2 dell’articolo 1815 del c.c. (cfr., sul punto, le decisioni del Collegio di Coordinamento dell’Arbitro Bancario Finanziario n. 1875/2014, n. 3412/2014 e n. 3955/2014; cfr. anche Tribunale di Treviso sentenza del 12 novembre 2015, Tribunale di Modena sentenza del 7 settembre 2016 e Tribunale di Milano sentenza del 24 aprile 2016), rimanendo comunque del tutto esclusa la possibilità di sommatoria fra interessi corrispettivi e interessi moratori stante la diversa funzione ed essenza degli stessi (cfr. Tribunale di Milano sentenza dell’8 marzo 2016).

In tal senso depone - in primo luogo - la giurisprudenza formatasi in seno all’Arbitro Bancario Finanziario.

A seguito di tre decisioni del Collegio di Coordinamento ABF intervenute nel 2014 si è infatti consolidato l’indirizzo dell’Arbitro secondo il quale la disciplina in materia di usura non trova applicazione con riferimento al tasso di mora (v. le cennate decisioni del Collegio di



Coordinamento dell'Arbitro Bancario Finanziario n. 1875/2014, n. 3412/2014 e n. 3955/2014).

Nello stesso senso - in secondo luogo - si è espressa anche parte della più avveduta giurisprudenza di merito.

Il Tribunale di Treviso - nella cennata sentenza n. 12 novembre 2015 - ha correttamente (e condivisibilmente) escluso la rilevanza degli interessi di mora nel superamento del tasso soglia muovendo dalla considerazione che i concetti di “*corrispettivo*” e di “*remunerazioni*” impiegati dall'articolo 644 del c.p. evocano un rapporto sinallagmatico tra le prestazioni non riguardante gli interessi di mora.

Questi ultimi, infatti, secondo questa impostazione, assolvono alla diversa e distinta funzione di liquidazione preventiva e forfettaria del danno da inadempimento, con conseguente riconducibilità della relativa pattuizione alla figura della clausola penale e applicabilità, nel caso di tasso di mora ritenuto manifestamente eccessivo, della disciplina di cui all'articolo 1384 del c.c..

Alle stesse conclusioni è giunto il Tribunale di Modena con la cennata sentenza del 7 settembre del 2016.

Tali argomentazioni - a giudizio del Tribunale - risultano prevalenti sull'indirizzo della giurisprudenza civile di legittimità (cfr., da ultimo, Cass. n. 350/2013, che si richiama a precedenti della stessa S.C. e ad un *obiter dictum* della Corte Cost. n. 29/2002), la quale, invece, dà alla questione qui trattata risposta positiva, facendo leva sul riferimento all'art. 1 del D.L. 394/2000 agli interessi “*convenuti a qualunque titolo*”.

Tale indirizzo, invero, non appare condivisibile, sia alla luce delle considerazioni sopra richiamate, sia in ragione del dato testuale dell'articolo 644 del c.p. nel quale è contenuto l'esplicito riferimento a quanto viene dato o promesso “*in corrispettivo di una prestazione di*



denaro o altra utilità”, ciò che circoscrive inequivocabilmente il fenomeno usurario alla pattuizione di interessi corrispettivi.

Una conferma a tale impostazione deriva, fra l'altro, da ulteriori considerazioni circa la portata dell'intervento normativo di cui al D.L. 394/2000 e le modifiche apportate all'art. 1284 del c.c. dal D.L. 132/2014, come modificato dalle legge di conversione 162/2014, nonché il disposto dell'art. 19, paragrafo 2, della Direttiva 2008/48/CE, il quale, in relazione ai contratti di credito ai consumatori, espressamente esclude dal calcolo del Taeg eventuali penali per inadempimento.

Sotto un primo profilo, invero, nessun argomento decisivo può desumersi dal fatto che la citata norma d'interpretazione autentica del 2000 parli di interessi dovuti a qualsiasi titolo, giacché tale espressione è analoga a quella che già figura nel testo del medesimo art. 644 del c.p. (*“sotto qualsiasi forma”*) e il legislatore dell'epoca è intervenuto al riguardo, non certo per interpretare questo aspetto della disposizione penale, bensì unicamente per risolvere il diverso problema dell'usurarietà sopravvenuta, come anche chiaramente desumibile dalle stesse premesse del decreto legge 394/2000 ove si legge quanto segue:

“Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni in materia di tassi d'interesse usurari, anche in considerazione degli effetti che la sentenza della Corte di cassazione n. 14899/2000 può determinare in ordine alla stabilità del sistema creditizio nazionale;

Considerata l'opportunità di stabilire un tasso di sostituzione tale da consentire una ridefinizione del costo dei mutui a tasso fisso attualmente in essere, in relazione alla eccezionale caduta dei tassi di interesse registratasi negli ultimi anni, avente carattere strutturale”.

In tale senso depone altresì lo stesso testo dell'articolo 1 del D.L. 394/2000 (avente quale rubrica: *“Interpretazione autentica della legge 7*



marzo 1996, n. 108, recante disposizioni in materia di usura”), convertito con legge 24/2001, che così dispone:

“1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 644 del codice penale e dell'articolo 1815, secondo comma, del codice civile, si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, indipendentemente dal momento del loro pagamento.

2. In considerazione dell'eccezionale caduta dei tassi di interesse verificatasi in Europa e in Italia nel biennio 1998-1999, avente carattere strutturale, il tasso degli interessi pattuito nei finanziamenti non agevolati, stipulati nella forma di mutui a tasso fisso rientranti nella categoria dei mutui, individuata con il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica previsto dall'articolo 2, comma 2, della legge 7 marzo 1996, n. 108, in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto, e' sostituito, salvo diversa pattuizione piu' favorevole per il debitore, dal tasso indicato al comma 3. Il tasso di sostituzione e' altresì ridotto all'8 per cento con riferimento ai mutui ovvero a quote di mutuo di importo originario non superiore a 150 milioni di lire, o all'equivalente importo in valuta al cambio vigente al momento della stipulazione del contratto, accesi per l'acquisto o la costruzione di abitazioni, diverse da quelle rientranti nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, per i quali spettano le detrazioni di cui alla lettera b) del comma 1 e al comma 1-ter dell'articolo 13-bis del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni. La sostituzione di cui al presente comma non ha efficacia novativa, non comporta spese a carico del mutuatario e si applica alle rate che scadono successivamente al 2 gennaio 2001.



3. *Il tasso di sostituzione e' stabilito, per le rate con scadenza a decorrere dal 3 gennaio 2001, in misura non superiore al valore medio per il periodo gennaio 1986-ottobre 2000 dei rendimenti lordi dei buoni del Tesoro poliennali con vita residua superiore ad un anno.*

4. *Le disposizioni legislative in materia di limiti di tassi di interesse non si applicano ai finanziamenti ed ai prestiti, in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto, concessi o ricevuti in applicazione di leggi speciali in materia di debito pubblico di cui all'articolo 104 del trattato sull'Unione europea".*

Sotto un secondo profilo, inoltre, giova inoltre evidenziare come gli ultimi due commi dell'art. 1284 c.c. (introdotti dal D.L. 132/2014, come modificato dalle legge di conversione 162/2014), nel commisurare il saggio d'interesse legale a quello previsto dalla normativa sulle transazioni commerciali dal momento della proposizione della domanda giudiziale di pagamento, se le parti non ne hanno determinato convenzionalmente la misura, sembra implicitamente consentire la previsione pattizia di interessi moratori superiori al tasso d'usura, il quale - di regola - è ben più basso del saggio d'interessi stabilito dalla citata legislazione sulle transazioni commerciali.

Da ultimo, si osserva poi che l'art. 19, secondo paragrafo, della direttiva 2008/48/CE (relativa ai contratti di credito ai consumatori) espressamente esclude dal calcolo del TAEG eventuali penali per inadempimento, ciò da cui deve trarsi un'ulteriore conferma circa la fondatezza dell'impostazione qui seguita che risulta in piena armonia con i principi generali dell'ordinamento come sopra richiamati ed esposti.

D'altra parte, appare comunque dirimente il rilievo che l'articolo 644 del c.p. - che costituisce il fondamento normativo della qualificazione di un tasso come usurario - così espressamente dispone:



“Chiunque, fuori dei casi previsti dall’articolo 643, si fa dare o promettere, sotto qualsiasi forma, per sé o per altri, in corrispettivo di una prestazione di denaro o di altra utilità, interessi o altri vantaggi usurari, è punito con la reclusione da due anni a dieci anni e con la multa da € 5.000 a € 30.000”.

Appare evidente che – stante la lettera della legge - l’interesse che può essere qualificato come usurario può essere esclusivamente quello pattuito quale corrispettivo di una prestazione di denaro.

Gli interessi qualificabili come usurari sono dunque solo gli interessi corrispettivi pattuiti nel contratto di mutuo che hanno la funzione di remunerare la banca per l’erogazione del credito avutosi, e non certo gli interessi moratori, che hanno invece la diversa funzione di stabilire una penale per la mancata restituzione del dovuto alle scadenze stabilite, mediante una liquidazione anticipata del risarcimento conseguente all’inadempimento.

Proprio la qualificazione degli interessi moratori quali interessi aventi la funzione di liquidare anticipatamente il danno, comporta che il rimedio corretto per l’eventuale manifesta eccessività della loro misura è solo quello della possibile riduzione ex art. 1384 del c.c. (*“La penale può essere diminuita equamente dal giudice se l’obbligazione principale è stata eseguita in parte ovvero se l’ammontare della penale è manifestamente eccessivo, avuto sempre riguardo all’interesse”*), non certo il ricorso alla disposizione di cui all’articolo 1815 del c.c..

A prescindere da quanto sopra argomentato, appare poi evidente che, a tutto concedere - ove si volesse comunque applicare (in conformità al sopra richiamato indirizzo della giurisprudenza civile di legittimità) anche agli interessi di mora il parametro dell’usurarietà ex art. 644 del c.p. - l’articolo 1815 comma 2 del c.c. travolgerebbe solo questi ultimi e non certo gli interessi corrispettivi.



Il comma 2 dell'articolo 1815 stabilisce invero che “(...) *Se sono convenuti interessi usurari la clausola è nulla e non sono dovuti interessi*”.

La clausola da ritenersi nulla sarebbe quindi – nel caso in esame – solo quella che stabilisce la misura degli interessi moratori (prevista all'articolo 3 del contratto) (v. il doc. n. 1 del fascicolo di parte convenuta), e non certo quella che prevede e indica la misura degli interessi corrispettivi (contenuta nell'articolo 2 del contratto).

Ma poiché, nel caso in esame, non vi è stata applicazione di alcuna mora da parte della banca nessuna conseguenza deve trarsi (nella fattispecie qui scrutinata) dal predetto assunto.

Nel calibrare la portata del rimedio di cui all'articolo 1815 del c.c. anche nel caso in cui si assuma l'usurarietà del tasso di mora, la sanzione della nullità opera infatti unicamente rispetto alla pattuizione che lo prevede, non estendendosi detta nullità alla clausola che determina gli interessi corrispettivi (si veda in tal senso anche la sentenza del Tribunale di Milano dell'8.3.2016 sopra citata).

Essendo invero gli interessi di mora e gli interessi corrispettivi previsti da due distinte clausole (o disposizioni) contrattuali (in considerazione della diversa natura e funzione degli stessi) ed essendo la sanzione prevista per l'usurarietà collegata alla singola clausola o disposizione, il vizio che colpisce quella sugli interessi di mora non si riflette sulla pattuizione degli interessi corrispettivi, e ciò in ossequio alla lettera dell'articolo 1815 comma 2 del c.c. che commina la nullità della sola “*clausola*” contenente la previsione degli interessi ritenuti usurari.

Da ultimo, si osserva come il c.d. tasso complessivo, il c.d. tasso effettivo di estinzione anticipata (TEEA) e il c.d. tasso effettivo di mora (TEMO) indicati nelle perizia di parte prodotta dall'attrice non trovino alcun riscontro nella normativa come sopra citata e interpretata e, pertanto, le sottostanti e relative deduzioni devono essere disattese.



Tali ragioni giustificano – pertanto - il rigetto delle domande attoree in punto di usura.

4.2. Sul dedotto differenziale fra TAEG effettivo e TAEG indicato in contratto e la richiesta applicazione dell'articolo 117 comma 6 del T.U.B..

Come sopra esposto, la parte attrice, sul presupposto dell'asserita differenza riscontrata fra TAEG dichiarato in contratto e TAEG effettivo, ha poi formulato la seguente domanda:

“In subordine accertare e dichiarare la nullità e/o come non apposte le clausole contrattuali di rinvio agli usi per la determinazione dei tassi di interesse e di ogni altro prezzo e condizione praticati ovvero tassi, prezzi e condizioni più sfavorevoli alla [REDACTED] ex art. 117 TUB e per l'effetto condannare l'istituto di credito al rimborso e/o compensazione di tutti gli interessi indebitamente pagati sulla base del nuovo piano di ammortamento da redigersi con la espletando CTU con il pagamento dei successivi interessi dovuti alla banca nella misura di legge e pari al minimo dei BOT o in quell'altra maggiore o minore somma che dovesse risultare nel corso del giudizio anche all'esito dell'espletanda CTU”.

L'articolo 117 (commi 6 e 7) del D.Lgs. 385/1993 (c.d. Testo Unico in materia bancaria) così recita:

“ 6. Sono nulle e si considerano non apposte le clausole contrattuali di rinvio agli usi per la determinazione dei tassi di interesse e di ogni altro prezzo e condizione praticati nonché quelle che prevedono tassi, prezzi e condizioni più sfavorevoli per i clienti di quelli pubblicizzati.

7. In caso di inosservanza del comma 4 e nelle ipotesi di nullità indicate nel comma 6, si applicano:

a) il tasso nominale minimo e quello massimo, rispettivamente per le operazioni attive e per quelle passive, dei buoni ordinari del tesoro annuali o di altri titoli similari eventualmente indicati dal Ministro dell'economia e



delle finanze, emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto o, se più favorevoli per il cliente, emessi nei dodici mesi precedenti lo svolgimento dell'operazione;

b) gli altri prezzi e condizioni pubblicizzati per le corrispondenti categorie di operazioni e servizi al momento della conclusione del contratto o, se più favorevoli per il cliente, al momento in cui l'operazione è effettuata o il servizio viene reso; in mancanza di pubblicità nulla è dovuto”.

Esaminando il contratto prodotto in atti si evince come non vi sia nessuna clausola di rinvio agli usi per la determinazione dei tassi di interesse o di ogni altro prezzo e condizione praticati.

Sul punto va invero richiamato il contenuto dell'articolo 2 del contratto di mutuo intercorso fra le parti (v. il doc. n. 2 del fascicolo di parte convenuta) ove viene chiaramente disposto che il “tasso degli interessi viene pattuito nel 0,595833% mensile e pari al tasso nominale annuo del 7,15%”.

Dunque, il tasso di interesse era chiaramente previsto in contratto e quindi non può trovare applicazione la disposizione di cui all'articolo 117 del T.U.B. nella parte in cui dichiara nulle le clausole che richiamino gli usi su piazza per la determinazione del tasso di interesse.

Allo stesso modo, sempre all'articolo 3 del contratto, è scritto quanto segue:

“l'indicatore sintetico di costo (ISC) del presente mutuo, calcolato alla data odierna, è pari al 7,514 % annuo”.

Parte attrice, come detto, si duole che (a suo dire) il TAEG effettivo corrisponde non già a quanto indicato in contratto, ovverosia il 7,514% annuo, bensì alla diversa aliquota del pari 7,550%.

Anche in questo caso, l'invocazione dell'articolo 117 del T.U.B. appare inconferente e fuori luogo.

In primo luogo, poiché l'ISC è un indicatore e non un tasso.

In secondo luogo, poiché l'articolo 117 del T.U.B. fa riferimento all'eventuale differenza fra tassi indicati in contratto e quelli pubblicizzati.

Nel caso in esame, e a prescindere dall'effettiva sussistenza della differenza sopra richiamata (0,036%) (differenza negata dalla parte convenuta), parte attrice non ha fornito alcuna prova di pubblicizzazione di alcun tasso o condizione o di adesione a offerte commerciali fatte oggetto di pubblicità rivolta alla generalità dei consumatori.

Il contratto in parola invero è stato stipulato avanti al Notaio rogante e non già mediante adesione ad offerte rivolte al pubblico.

Di conseguenza non si rinvengono condizioni pubblicizzate cui paragonare quelle indicate in contratto, ciò che esclude l'operatività dell'invocata norma di cui all'articolo 117 comma 6 del T.U.B..

4.3. Sulla legittimità del c.d. piano di ammortamento alla francese.

Come sopra esposto, la parte attrice ha poi formulato la seguente domanda:

“In subordine, accertare e dichiarare, comunque, l'indeterminatezza della clausola degli interessi e l'applicazione di interessi anatocistici al contratto di mutuo sopra indicato rideterminando il nuovo piano di ammortamento sulla base del piano di ammortamento all'italiana (interesse semplice) con il tasso sostitutivo pari al tasso legale e per l'effetto condannare l' istituto di credito “ S.pa.” alla restituzione di quanto corrisposto ingiustamente in più dalla

quantificato sino alla 105^a rata così come può rilevarsi nella perizia di parte o in quell'altra maggiore o minore somma che risulterà nel corso dell'istruttoria anche all'esito dell'espletanda CTU oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge”.



In sostanza, come anche chiarito nell'atto di citazione, la parte attrice si lamenta che il piano di ammortamento pattuito con la convenuta

S.p.A. è *contra legem* in quanto prevede e contempla un c.d. piano di ammortamento alla francese il quale recherebbe in sé un effetto anatocistico.

La deduzione è infondata e, in quanto tale, va disattesa.

L'articolo 1283 del c.c., rubricato come "*anatocismo*", dispone espressamente quanto segue:

"In mancanza di usi contrari, gli interessi scaduti possono produrre interessi solo dal giorno della domanda giudiziale o per effetto di convenzione posteriore alla loro scadenza, e sempre che si tratti di interessi dovuti almeno per sei mesi."

Come già evidenziato dall'intestato Tribunale Ordinario di Torino nella sentenza del 17.9.2014 (estensore dott. Astuni), che qui si richiama ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 118 delle disp. att. al c.p.c., l'articolo 1283 del c.c. vieta la produzione di interessi su interessi scaduti ed è questa l'unica fattispecie ivi regolata.

In altri termini, si ha "interesse composto", rilevante agli effetti dell'art. 1283 del cod. civ., soltanto se gli interessi maturati sul debito in un dato periodo "x" si aggiungono al capitale, andando così a costituire la base di calcolo produttiva di interessi del periodo "x + 1" e così via ricorsivamente.

L'ammortamento c.d. *all'italiana* prevede rate tutte differenti, composte da una quota capitale costante e una quota di interessi decrescente rapportata al capitale residuo che, a fronte del pagamento delle precedenti rate, va via via riducendosi.

L'ammortamento c.d. *alla francese*, invece, prevede rate tutte costanti; in particolare, tale sistema prevede che il debitore rimborsi alla fine di ogni anno (o di altro intervallo temporale minore che disciplina la



cadenza delle rate), e per tutta la durata dell'ammortamento, una rata costante posticipata (ovverosia di importo sempre uguale) tale che, al termine del periodo stabilito, il debito sia completamente estinto, sia in linea capitale che per interessi.

Ogni rata costante si compone di due quote:

- a) una quota interessi
- b) una quota capitale.

Dal punto di vista del mutuatario, la quota interessi rappresenta il costo per l'uso del denaro mentre la quota capitale rappresenta la somma destinata al rimborso del capitale mutuato.

Orbene, di tali quote componenti la rata, solo le quote capitale vanno ad estinguere il debito, generando - di rata in rata - un debito residuo sempre minore, su cui si calcolano gli interessi che il mutuatario paga con la rata successiva.

Laddove quindi il rimborso del capitale ricevuto a titolo di mutuo abbia luogo con il sistema progressivo in discorso (c.d. francese), la misura della rata costante discende dall'applicazione di una formula matematica i cui elementi sono:

- 1) il capitale dato in prestito;
- 2) il tasso di interesse fissato per periodo di pagamento;
- 3) il numero dei periodi di pagamento.

La formula matematica in questione individua - in sostanza - quale sia quell'unica rata costante (di importo sempre uguale) capace di rimborsare quel prestito con quel determinato numero di pagamenti periodici costanti.

Tanto premesso, va allora rilevato come detto metodo non comporta, per definizione, alcun fenomeno di capitalizzazione degli interessi.

Il metodo "*alla francese*" comporta infatti che gli interessi vengano comunque calcolati unicamente sulla quota capitale via via decrescente e



per il periodo corrispondente a quello di ciascuna rata e non anche sugli interessi pregressi.

In altri termini, nel sistema progressivo di cui trattasi ciascuna rata comporta la liquidazione ed il pagamento di tutti gli interessi dovuti per il periodo cui la rata stessa si riferisce e unicamente di questi.

Tale importo viene quindi integralmente pagato con la rata, laddove la residua quota di essa va già ad estinguere il capitale.

Ciò non comporta tuttavia capitalizzazione degli interessi, atteso che gli interessi conglobati nella rata successiva sono a loro volta calcolati unicamente sulla residua quota di capitale, ovverosia sul capitale originario detratto l'importo già pagato con la rata o le rate precedenti.

Anche la doglianza sovente formulata circa la maggiore onerosità dell'ammortamento francese (per rate costanti) rispetto al c.d. ammortamento italiano (per quote di capitale costanti) è infondata.

Se infatti è vero che il metodo c.d. *alla francese*, mantenendo costante nel tempo la rata di rimborso, e quindi l'onere finanziario del debitore, comporta un più lento ammortamento del capitale e quindi *ceteris paribus* la produzione di maggiori interessi, è anche vero che il metodo italiano, mantenendo costante nel tempo la quota di capitale rimborsata, importa *ceteris paribus* una maggior onerosità delle prime rate di rimborso.

Può quindi esservi in via astratta – ma non è ciò di cui si duole l'odierna attrice - una produzione di interessi su interessi scaduti, ossia maturati ed esigibili, ma solo con riguardo agli interessi moratori maturati sulla quota degli interessi corrispettivi compresi nella rata scaduta e rimasta insoluta.

Sennonché va osservato, da un lato, che nel caso in esame non vi è stato alcun inadempimento da parte dell'attrice (non sono stati dunque applicati interessi moratori), e, dall'altro lato, che, tale capitalizzazione è



comunque consentita dall'art. 3 della Delibera CICR del 9.2.2000 in deroga all'art. 1283 del c.c..

A ciò si aggiunga che la giurisprudenza di merito più accorta ha oramai superato l'iniziale risalente e isolato indirizzo minoritario che aveva affermato il carattere anatocistico del meccanismo in questione (v. la sentenza del 29.10.2008 del Tribunale Ordinario di Bari, Sezione distaccata di Rutigliano) e si è oramai consolidata nel ritenere legittima l'adozione del sistema di ammortamento c.d. *alla francese* (si veda, a tal riguardo, *ex multis*, Tribunale Ordinario di Siena sentenza del 17.7.2014, Tribunale Ordinario di Milano sentenza n. 5733 del 5.5.2014, Tribunale Ordinario di Verona sentenza n. 758 del 24.3.2015, Tribunale Ordinario di Treviso sentenza del 12.11.2015 estensore dott. Cambi, Tribunale Ordinario di Padova sentenza del 13.1.2016 estensore dott. Bertola).

Anche la giurisprudenza dell'Arbitro Bancario e Finanziario è orientata con nettezza nel ritenere legittimo, in quanto privo di effetti anatocistici, il piano di ammortamento c.d. *alla francese* (si vedano a tal riguardo, *ex multis*, v. le decisioni dell'Arbitro Bancario Finanziario Collegio di Roma n. 3267/2012, n. 1946/2016, n. 2491/2017 e Collegio di Milano n. 2834/2015).

5. Sulle statuizioni finali di causa, le istanze istruttorie e le spese di lite.

Le sopra svolte considerazioni e delibazioni assorbono ogni altra istanza, questione o argomentazione.

Le sopra svolte considerazioni motivano, altresì, il rigetto delle istanze istruttorie avanzate in atti, giacché non rilevanti al fine del decidere.

Sulla base dei motivi sopra indicati, ritenuta quindi assorbita e respinta ogni contraria istanza, eccezione o argomentazione, anche in considerazione del principio della sufficienza della ragione più liquida, devono pertanto rigettarsi tutte le domande di parte attrice.



Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo in ragione delle disposizioni di cui al D.M. 55/2014, tenendo conto dei parametri indicati all'art. 4 del citato D.M., e sulla base dei valori medi dello scaglione di riferimento (da € 52.000,01 a € 260.000,00), opportunamente diminuiti in ragione della natura delle questioni trattate e dell'attività processuale concretamente svolta (non vi è stata assunzione di prova né redazione di comparse conclusionali) nonché delle seguenti analitiche voci:

- a) fase di studio → € 1.500,00
 - b) fase introduttiva → € 1.500,00
 - c) fase istruttoria → € 1.800,00
 - d) fase decisionale → € 2.200,00
- = per un totale di € 7.000,00.

P.Q.M.

Il Tribunale Ordinario di Torino, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, rigettata ogni altra contraria eccezione, domanda o istanza, così provvede:

- 1) **Rigetta** tutte le domande avanzate da parte attrice.
- 2) **Condanna** la parte attrice, alla rifusione, in favore della parte convenuta S.p.A., delle spese di giudizio che liquida in € 7.000,00 per compenso professionale oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.

Così deciso in Torino il 13.6.2018.

Il Giudice
dott. Guglielmo Rende

